




Reddito e Pensione di Cittadinanza



Cos'è il Reddito di cittadinanza?

È un **sostegno economico per le famiglie in difficoltà** associato a un percorso di **reinserimento nel mondo del lavoro e di inclusione sociale**. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una **nuova carta elettronica**, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, **cosiddetta Carta RdC**.

Che differenza c'è con la Pensione di cittadinanza?

Le regole generali e di funzionamento della Pensione di cittadinanza sono simili a quelle del Reddito di cittadinanza, tuttavia, non sono previsti gli adempimenti legati al lavoro. Si tratta di **un sussidio economico rivolto alle famiglie in difficoltà i cui componenti abbiano compiuto tutti 67 anni**.

La pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui nel nucleo familiare siano presenti esclusivamente persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienti, come definito ai fini ISEE.

Il nucleo familiare già beneficiario del Reddito di cittadinanza passa in automatico alla Pensione di cittadinanza dal mese successivo al compimento del 67° anno di età del membro più giovane. In tal caso, la trasformazione da Reddito a Pensione di cittadinanza avviene d'ufficio.

Chi può presentare domanda di Reddito o Pensione di cittadinanza?

- Cittadini italiani e dell'Unione Europea
- Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato)
- Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell'Unione Europea o apolidi

Il richiedente inoltre deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.



Dove si presenta la domanda?

- **Presso gli Uffici postali, dal 6° giorno di ogni mese**, presentando il modello compilato predisposto dall'Inps e scaricabile dal sito www.inps.it. La domanda verrà inserita subito nel portale del Ministero del Lavoro dall'operatore di sportello di Poste
- **Sul sito www.redditicittadinanza.gov.it** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite le credenziali **SPID** (informazioni sul sito www.spid.gov.it)
- **Presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF)** e presso gli **Istituti di Patronato** (di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152).

Quali documenti occorrono insieme alla domanda?

Al momento della domanda bisogna aver presentato la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, non occorre altra documentazione**. Sarà l'Inps ad associare l'ISEE alla domanda.

I cittadini di alcuni Stati non appartenenti alla UE devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana in conformità all'articolo 3 del DPR 445/2000, con specifico riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare.

Cosa succede dopo aver presentato la domanda?

Il Reddito di cittadinanza è una misura volta a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo aver presentato domanda, il richiedente dovrà:

- a) attendere la comunicazione dell'Inps di accoglimento o rigetto, che arriverà tramite **e-mail** oppure **sms**, indicati dal richiedente nel modello di domanda
- b) in caso di accoglimento, attendere la successiva comunicazione di Poste Italiane in cui viene fissato l'appuntamento per **ritirare la Carta RdC** con relativo Pin. La carta è una soltanto ed è intestata al richiedente
- c) **entro 30 giorni** dalla comunicazione dell'Inps, tutti i componenti del nucleo familiare, se tenuti all'obbligo, devono presentare la **Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro** (DID).



Come si presenta la Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro (DID)?

La Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro può essere presentata sulla piattaforma digitale dell'Anpal oppure con altre modalità (previste dal decreto legislativo n. 150/2015).

In alcuni casi, i beneficiari del Reddito sono convocati direttamente dai Centri per l'impiego, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Inps. Si tratta di soggetti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- disoccupati da non più di due anni
- giovani di età inferiore a 26 anni
- beneficiari di NASPI oppure di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria
- che abbiano sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio attivo in corso di validità presso i centri per l'impiego (ex art. 20, d.lgs. n. 150/2015)
- che non abbiano sottoscritto un progetto personalizzato per il REI
- maggiorenni di età pari o inferiore a 29 anni (a prescindere dal possesso di tutti i requisiti precedenti).

Chi è escluso dalla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)?

Non devono presentare la dichiarazione:

- minorenni
- beneficiari del Reddito di cittadinanza titolari di pensione diretta

- beneficiari della Pensione di cittadinanza
- soggetti di età pari o superiore a 65 anni di età
- componenti del nucleo familiare con disabilità (come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68), ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% accertato dall'INAIL, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra. Tali soggetti possono comunque manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari delle offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e le tutele previste dalla legge.
- soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi.

Inoltre, possono essere **esonerati** dalla DID:

- i soggetti con carichi di cura, cosiddetti **caregiver**, se si occupano di familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE)
- coloro che frequentano corsi di formazione
- fattispecie ulteriori che saranno identificate in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 287/1997.

Quali sono i requisiti economici e patrimoniali per accedere al Reddito di cittadinanza?

Il valore dell'ISEE deve essere inferiore a 9.360 euro.

Il nucleo familiare del richiedente può possedere redditi e patrimoni ma entro i limiti previsti, come ad esempio:

- patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione
- patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementabili in base alla composizione del nucleo

Tali requisiti sono verificati in automatico dall'Inps a partire dall'ISEE presentato.

Per il possesso di beni durevoli, valgono le seguenti regole:

- **No** agli autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta
- **No** agli autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti
- **No** ai motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti
- **Si** agli autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con agevolazione fiscale
- **No** a navi e imbarcazioni da diporto

A quanto ammonta il beneficio economico?

Il beneficio economico sia per il Reddito di cittadinanza sia per la Pensione è dato dalla somma di una componente a integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l'affitto o per il mutuo (quota B), entrambe calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall'ISEE e presenti nel modello di domanda. Nello specifico:

- **La quota A**, ossia l'integrazione al reddito, può arrivare fino a un massimo di **6.000** euro annui in caso di Reddito di cittadinanza oppure di **7.560** euro in caso di Pensione. Viene calcolata tenendo conto del numero e della tipologia di componenti il nucleo (es. maggiorenni e minorenni, presenza di disabili gravi o non autosufficienti, come definiti ai fini ISEE).
- **La quota B**, in caso di affitto della casa di abitazione, non può essere superiore a **3.360** euro annui pari a **280** euro mensili per il Reddito di cittadinanza oppure fino a un massimo di **1.800** euro annui pari a **150** euro mensili per la Pensione. In caso di mutuo della casa di abitazione, la quota B è al massimo pari a **150** euro mensili sia per il Reddito sia per la Pensione di cittadinanza.

In ogni caso, complessivamente, non si potrà percepire un importo superiore alla soglia di euro **9.360** annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il reddito familiare, e un importo inferiore a **480** euro annui.

Come e quando avviene il pagamento?

Una volta ritirata la Carta RdC presso l'Ufficio di Poste Italiane, la somma spettante come Reddito di cittadinanza è accreditata mensilmente e spendibile utilizzando la Carta.

La Pensione di cittadinanza, invece, può essere erogata con modalità diverse, mediante gli strumenti in uso per il pagamento delle pensioni.

Quanto dura il beneficio economico?

Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto per la durata di **18 mesi** ma occorre prestare attenzione a non incorrere in cause che ne comportano la decadenza. Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista per la Pensione di cittadinanza che quindi si rinnova in automatico.

Se varia il nucleo familiare si perde il beneficio?

Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione e anche una nuova domanda di Reddito o di Pensione di cittadinanza, pena la decadenza dal beneficio.

Se la variazione è dovuta a nascita o decesso di un componente occorrerà ripresentare solo la nuova DSU; non occorre rifare anche la domanda.

Il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono compatibili con l'Indennità di disoccupazione (NASPI)?

Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano percettori di NASPI.

Il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa?

Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori.

Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l'attività è iniziata nell'anno 2017, nell'anno 2018 o anche nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre compilare il **modello Rdc/Pdc – Com**

Ridotto, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Senza questo modello la domanda non potrà essere definita.

Se invece l'attività lavorativa è iniziata dopo la presentazione della domanda di Reddito di cittadinanza, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all'Inps, mediante il **modello Com Esteso**. L'Inps valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio. La comunicazione può avvenire tramite i CAF convenzionati o anche gli Istituti di Patronato, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività di lavoro, pena la decadenza dal beneficio.

Tale disposizione vale sia riguardo al lavoro dipendente sia riguardo al lavoro autonomo e di impresa.

È prevista qualche agevolazione per l'impresa che assume?

Sì. Le imprese che assumono un beneficiario di Reddito di cittadinanza nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili.

Il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono compatibili con le prestazioni destinate agli invalidi civili?

Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli invalidi civili.

In quali casi si perde il diritto al Reddito di cittadinanza?

La decadenza dal beneficio è previsto, tra l'altro, nel caso in cui:

- manchi la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
- manchi la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l'inclusione sociale
- manchi la partecipazione alle iniziative formative o di riqualificazione
- non venga accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua
- non si effettuino le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o del nucleo e non si presenti la nuova DSU



Che tipo di sanzioni sono previste e in quali casi si applicano?

Nei casi più gravi, le sanzioni sono di carattere penale e comportano la **reclusione fino a 6 anni e la revoca immediata del Reddito e della Pensione di cittadinanza**, anche con l'obbligo di restituire tutto l'importo percepito.

Tali casi riguardano coloro che rendono dichiarazioni false o utilizzano documenti falsi, anche omettendo informazioni dovute.

Nello specifico, è punito con la **reclusione da 1 a 3 anni** colui che non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, e altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio o anche la sua riduzione.

Nel caso di **condanna definitiva il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di tutto quanto percepito** indebitamente e non potrà essere nuovamente ammesso al beneficio se non prima di dieci anni dalla condanna

Anche nel caso in cui l'Inps accerti la non corrispondenza al vero delle informazioni dichiarate, è prevista la revoca subito del beneficio e la restituzione di tutto quanto indebitamente percepito.



Aggiornato a maggio 2019

www.inps.it

Contact center

803 164

(gratuito da rete fissa)

06 164 164

da rete mobile

